



## **SOMMARIO**



**MUD 2023 - PROROGATA LA PRESENTAZIONE ALL'8 LUGLIO 2023. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto recante l'approvazione dei modelli da utilizzare.**



**DIAGNOSI ENERGETICA 2023: obblighi e scadenza per imprese energivore e grandi imprese.**



**DECRETO FLUSSI 2023: invio domanda di nulla osta dal 27 Marzo con precompilazione entro il 22 Marzo e nuova procedura semplificata.**





**MUD 2023: PROROGATA LA PRESENTAZIONE ALL'8 LUGLIO 2023.  
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto recante l'approvazione dei  
modelli da utilizzare.**

***Il punto***

**E' fissata all'8 LUGLIO 2023, la data ultima per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – MUD**, con il quale dovranno essere dichiarati i rifiuti prodotti e gestiti nel 2022. L'adempimento interessa imprese ed enti produttori di rifiuti speciali, oltre che tutti gli operatori della filiera dei rifiuti. Il modello 2022 ripropone le comunicazioni previste in passato. Rimane invariato il sistema sanzionatorio previsto per la tardiva, omessa o incompleta dichiarazione.

***Pubblicazione  
in Gazzetta  
del Decreto e  
degli Allegati***

Il [Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri](#) recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (**MUD**) per l'anno 2023, che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 10 marzo 2023.

Come da [comunicato](#) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70 **il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione; la presentazione del MUD dovrà avvenire quindi entro il giorno 8 luglio 2023.**

**La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l'approvazione del MUD per l'anno 2023 è demandata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio [sito web](#) le istruzioni per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Unioncamere, soggetto delegato a ricevere tali Dichiarazioni, già da lunedì 13 marzo ha iniziato a pubblicare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2023, nello specifico:

- portale telematico per la trasmissione delle [Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, Imballaggi](#);
- portale telematico per la compilazione e trasmissione della [Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione](#);
- portale telematico per la compilazione e trasmissione della [Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche](#);
- portale telematico per la compilazione della [Comunicazione semplificata](#).

Inoltre, Unioncamere metterà a disposizione il prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la [sezione MUD](#) del portale EcoCamere e tramite il sito del [MUD Telematico](#).

<p><b>Soggetti tenuti alla presentazione</b></p>	<p>Ricordiamo che i soggetti tenuti a presentare il MUD sono:          chiunque effettui a titolo professionale attività di <b>raccolta e trasporto rifiuti per commercianti</b> e intermediari di rifiuti senza detenzione;  <b>imprese</b> ed enti che effettuano operazioni di <b>recupero e smaltimento rifiuti</b>;          imprese ed enti <b>produttori iniziali di rifiuti pericolosi</b>;          imprese ed enti <b>produttori iniziali di rifiuti non pericolosi</b>;          i <b>Consorzi e sistemi riconosciuti</b>, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;          i <b>gestori del servizio pubblico di raccolta</b> con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.</p>
<p><b>Soggetti esonerati</b></p>	<p>Sono esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD:          le <b>imprese agricole</b> di cui all'art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo <b>non superiore a 8.000 euro</b>;          le <b>imprese</b> che raccolgono e trasportano i <b>propri rifiuti non pericolosi</b>;          le <b>imprese</b> e gli enti produttori iniziali che <b>non hanno più di 10 dipendenti</b>;          le <b>imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi</b> di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)          i <b>produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione</b> di ente o di impresa.          Sono esclusi anche i soggetti che esercitano attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (<b>barbieri e parrucchiere</b>), 96.02.02 (<b>istituti di bellezza</b>) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).</p>
<p><b>Si compila e si presenta un MUD per ogni Unità Locale (U.L.).</b></p>	<p><b>La presentazione del MUD va effettuata alla C.C.I.A.A. competente sul territorio in cui è insediata l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.</b>          Per unità locale si intende <b>la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti</b> oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività lì svolte: produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo.          Per unità locale si intende anche la sede di un impianto di smaltimento, recupero / smaltimento e/o deposito definitivo a gestione comunale.          L'unità locale coincide con la sede legale, nei seguenti casi:  <i>soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto, attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.</i></p>
<p><b>Modalità di invio e delega a terzi</b></p>	<p>→ <b>L'invio del MUD può essere affidato a soggetti terzi</b>, come ad esempio le associazioni di categoria o gli studi consulenza, che possono trasmettere telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati/clienti (<b>i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati</b>), sulla base di espressa delega scritta, copia della quale deve essere conservata presso la sede delle associazioni o degli studi stessi.  <b>P.S. Le aziende che utilizzano il nostro servizio elaborazione MUD, riceveranno nei prossimi giorni apposita comunicazione.</b></p>



## DIAGNOSI ENERGETICA 2023: OBBLIGHI E SCADENZE PER IMPRESE ENERGIVORE E GRANDI IMPRESE.

### Il punto

Il 2023 è l'anno in cui la maggior parte delle grandi imprese e delle aziende a grande consumo di energia dovranno eseguire la diagnosi energetica (obbligatoria ogni 4 anni). La diagnosi energetica è un processo che consente misurare e valutare il consumo e l'efficienza energetica. Rappresenta dunque uno strumento efficace che aiuta a **identificare le aree di potenziale spreco energetico** e di conseguenza e a ridurre i costi energetici e a migliorare l'impatto ambientale.



### Soggetti obbligati

I soggetti individuati ai sensi del D.lgs. 102/14, **entro il prossimo 05 Dicembre 2023** hanno l'obbligo di eseguire diagnosi energetiche nei propri siti produttivi sul territorio nazionale.

Sono soggetti obbligati ad eseguire la diagnosi le seguenti tipologie di imprese:

- **Grandi imprese** → imprese con più di 250 occupati, il cui fatturato annuo sia > 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio sia > 43 milioni di euro;
- Imprese **Energivore** → imprese manifatturiere con un consumo annuo di energia elettrica almeno pari di 1 GWh, ricomprese negli elenchi redatti dalla CSEA (<http://energivori.ccse.cc/>)

**L'obbligo di diagnosi non si applica alle grandi imprese che abbiano adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001**, a condizione che il sistema di gestione adottato includa un audit energetico realizzato in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 102/14.

**Nel caso di imprese multi-sito**, è possibile individuare un campione di siti rappresentativo da sottoporre a diagnosi. I criteri adottati per la individuazione dei siti oggetto di diagnosi devono essere comunicati a ENEA contestualmente all'invio del rapporto di diagnosi.

### Soggetti abilitati

**La diagnosi energetica e i successivi aggiornamenti devono essere effettuati da Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)** certificati UNI 11339 o da Società di Servizi Energetici (c.d.ESCO) certificate UNI 11352.

### Controlli e sanzioni

**L'ENEA svolgerà i controlli su almeno il 3% dei soggetti obbligati** e sul **100%** delle diagnosi svolte da auditor interni.

I soggetti obbligati che non effettuano la diagnosi energetica sono soggetti a sanzione da 4.000 a 40.000 euro.

### Documenti da presentare

**Entro il 05 dicembre** sul Portale Audit102 di ENEA si devono caricare:

- il rapporto di diagnosi energetica
- i fogli di calcolo contenenti le informazioni più significative della diagnosi.

### Riferimenti

Informazioni relative alle modalità per ottemperare all'obbligo di diagnosi energetica sono disponibili sul sito web del Dipartimento Unità Efficienza Energetica – ENEA ([www.fficienzaenergetica.enea.it](http://www.fficienzaenergetica.enea.it))



## DECRETO FLUSSI 2023: INVIO DOMANDA DI NULLA OSTA DAL 27 MARZO CON PRECOMPILAZIONE ENTRO IL 22 MARZO E NUOVA PROCEDURA SEMPLIFICATA.

### Il punto

Il decreto Flussi consiste in un provvedimento con il quale il Governo fissa annualmente le quote di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari che possono varcare i confini nel nostro paese, per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale. **Con il Decreto Flussi 2023, il Ministero ha rilasciato una procedura semplificata per la domanda di nulla osta, stabilendo altresì** che nel corso di quest'anno entreranno nel nostro paese 82.705 lavoratori e lavoratrici, per lavoro stagionale, subordinato e autonomo.



### DPCM 29.12.2022

Il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022** prevede la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2023. Le domande possono essere presentate **a decorrere dal 27 Marzo 2023**, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

### Circolare n. 648 del 30.01. 2023

Le istruzioni e i termini per l'invio della domanda di nulla osta sono state indicate attraverso la [Circolare-interministeriale-648-del-30012023-Decreto-flussi-2022.pdf \(lavoro.gov.it\)](#), avente ad oggetto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022 in tema di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il 2022 (cd. decreto Flussi).

### Circolare n.1212 del 24.02.2023

Con successiva Circolare [Flussi-2022-procedura-semplificata-domande-Circolare-Min-Interno-n-1212-del-24022023.pdf \(lavoro.gov.it\)](#), il Ministero dell'Interno ha reso nota l'attivazione di una modalità agevolata per l'invio delle domande di assunzione di stranieri.

Ricordiamo che attraverso il [portale ALI](#) è possibile fare la **precompilazione delle domande di nulla osta** dalle ore 9:00 del 30 gennaio 2023 e **fino al 22 marzo 2023** e successivamente, **dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023 (click day) si può procedere all'inoltro delle domande stesse.**

**Ogni richiedente potrà fare una o più richieste**, effettuando l'accesso via SPID e scegliendo il relativo modello in rapporto alla tipologia di lavoro (es. stagionale, subordinato, ecc. ...).

La procedura è resa più facile dal fatto che **non serve più fare domanda di profilazione alla Prefettura e non c'è più un limite massimo di domande.**

**Una delle novità alle quali i datori di lavoro dovranno fare peraltro attenzione** attiene al controllo da svolgere per acclarare che non sussistano altri lavoratori già presenti in Italia, disponibili a ricoprire il posto per il quale si intende far arrivare personale dall'estero.

<p><b>Quanti lavoratori potranno essere ammessi in Italia</b></p> <p><b>Novità</b></p>	<p><b>Detto controllo va compiuto inviando al Centro per l'impiego territorialmente competente una richiesta di personale.</b> In ipotesi di risposta negativa sarà possibile dare luogo alla citata domanda di nulla osta.</p> <p>Come accennato in precedenza, oggi non c'è più il limite massimo di domande presentabili da ciascun singolo richiedente, anteriormente fissato nel numero di 5. Il software informatico consente all'utente di completare la domanda di nulla osta semplicemente riempiendo i campi con i dati richiesti dalle regole vigenti.</p> <p>Stanti le ultime notizie, saranno ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale/non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini e le cittadine non comunitarie entro una quota massima di <b>82.705 unità</b> (art. 1 del DPCM). La suddivisione è secondo la tipologia di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>stagionale, 44.000 unità;</b></li> <li>▪ <b>subordinato e autonomo, 38.705 unità.</b></li> </ul> <p>→ Una delle novità del Decreto flussi 2023 riguarda <b>i settori ai quali sono riservati i nuovi ingressi</b>. Infatti, insieme ai settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero, sono coinvolti anche quelli delle telecomunicazioni, della meccanica, della cantieristica navale e dell'alimentare.</p> <p>→ Altra novità importante per i datori di lavoro è quella che devono <b>preventivamente verificare l'assenza di lavoratori disponibili in Italia per il ruolo richiesto</b>, prima di dare luogo all'istanza. La circolare interministeriale n. 648 precedentemente citata è molto utile in questo, perché dettaglia le novità per i datori di lavoro e fornisce istruzioni per la domanda di nulla osta, che, ricordiamo, si potrà spedire dal 27 marzo prossimo.</p> <p>Per ulteriori informazioni rinviamo comunque al testo del decreto flussi 2023, <a href="#">consultabile in questa pagina</a> e alle citate circolari <a href="#">Circolare-interministeriale-648-del-30012023-Decreto-flussi-2022.pdf</a> (<a href="#">lavoro.gov.it</a>) e <a href="#">Flussi-2022-procedura-semplificata-domande-Circolare-Min-Interno-n-1212-del-24022023.pdf</a> (<a href="#">lavoro.gov.it</a>)</p>
--	---

	<p><b>Per informazioni si prega di contattare i nostri uffici: tel. 0547 642518 ■ e.mail <a href="mailto:segreteria@retepmiromagna.it">segreteria@retepmiromagna.it</a></b></p>
<p><b>Clausola di esclusione di responsabilità</b></p>	<p><i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della Newsletter o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p>